



NOTA N. 59

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DECISIONE N. 445/2014/UE CHE ISTITUISCE UN'AZIONE DELL'UNIONE "CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA" PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2033

TITOLO ATTO:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033		
NUMERO ATTO	COM(2016)400		
NUMERO PROCEDURA	2016/0186 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	17.06.2016		
DATA DI TRASMISSIONE	17.06.2016		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	15.09.2016		
ASSEGNATO IL	22.06.2016		
COMM.NE DI MERITO	7 ^a	Parere motivato entro	28.07.2016
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a , 3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	21.07.2016
OGGETTO	Modifica della decisione 445/2014/UE relativa alle "Capitali europee della Cultura" al fine di consentire alle città dei paesi EFTA/SEE di candidarsi a tale titolo.		
BASE GIURIDICA	Articolo 167, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale "l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa". Si tratta della stessa base giuridica della decisione n. 445/2014/UE.		
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	Il documento in esame può essere dichiarato conforme al principio di sussidiarietà in quanto la decisione n. 445/2014/UE è un atto giuridico dell'Unione e può quindi essere modificata solo da un atto giuridico equivalente. Gli Stati membri non possono agire individualmente. L'atto è conforme al principio di proporzionalità in base alla motivazione di cui sopra.		

ANNOTAZIONI:

1) Il quadro di riferimento

Nella relazione che precede l'articolato si ricorda che l'azione "Capitali europee della cultura" è disciplinata dalla [decisione n. 445/2014/UE](#)¹ per gli anni dal 2020 al 2033. L'allegato della decisione contiene un calendario che precisa in quale anno ciascuno Stato membro ha diritto di ospitare l'azione (due Stati membri ogni anno). Il concorso per l'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura inizia sei anni prima dell'anno del titolo con la pubblicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, degli inviti a presentare candidature.

Rispetto alla precedente [decisione n. 1622/2006/CE](#)², la decisione n. 445/2014/UE estende l'azione ai paesi candidati e ai potenziali candidati all'adesione all'UE purché, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature, partecipino al programma [Europa creativa](#) o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura. Di conseguenza, ogni tre anni a decorrere dal 2021 (ossia nel 2021, 2024, 2027, 2030 e 2033), il titolo può essere attribuito a città dei paesi candidati o potenziali candidati. I concorsi iniziano almeno sei anni prima dell'anno del titolo, con la pubblicazione da parte della Commissione di un invito a presentare candidature.

La decisione n. 445/2014/UE non contempla però i paesi dell'[Associazione europea di libero scambio](#) che sono parti contraenti dell'accordo sullo [Spazio economico europeo](#) ("paesi EFTA/SEE") (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Alle città di questi paesi non può pertanto essere attribuito il titolo di Capitale europea della cultura nel periodo dal 2020 al 2033.

Al fine di **rafforzare i legami culturali** tra l'Unione europea e i paesi EFTA/SEE, la proposta di decisione in esame si prefigge quindi l'obiettivo di modificare la decisione n. 445/2014/UE **per consentire alle città dei paesi EFTA/SEE che partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura.**

La relazione osserva che ciò sarebbe coerente con l'articolo 167, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che così recita: "L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi [...] in materia di cultura [...]".

L'inclusione dei paesi EFTA/SEE sarebbe inoltre coerente con l'articolo 81 dell'accordo SEE e con l'articolo 13 del suo protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

L'articolo 81 dell'accordo SEE prevede che quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:

- a) gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;
- b) nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un'attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;

¹ Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1).

² Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019 (GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1).

- c) le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un'altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all'attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 86;
- d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l'attività in questione;
- e) gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;
- f) le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.

L'articolo 13 del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà dispone, tra l'altro, che la cooperazione nel settore della cultura è rafforzata nel quadro delle attività e dei programmi comunitari ad esso relativi. Gli Stati EFTA partecipano alle diverse attività comunitarie in campo culturale comprendenti lo scambio di informazioni, incontri di esperti, seminari, conferenze e vari avvenimenti culturali. Gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE ed agli altri organismi che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione di una serie di azioni nel settore culturale elencate nei paragrafi 1, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 13 in esame.

Nel corso dell'elaborazione della proposta di decisione relativa all'azione "Capitali europee della cultura" per i titoli dal 2020 al 2033, la Commissione europea ha organizzato una consultazione pubblica tra il 27 ottobre 2010 e il 12 gennaio 2011 ricevendo 212 risposte. Una domanda riguardava la possibilità di estendere l'azione "Capitali europee della cultura" a paesi non appartenenti all'UE³. La relazione fa presente al riguardo che l'idea "ha suscitato reazioni contrastanti e all'epoca la Commissione ha deciso di proporre un'apertura parziale ai paesi non appartenenti all'UE, limitandola ai paesi che perseguono l'adesione all'Unione".

Secondo la relazione la Commissione europea intende attribuire il titolo di Capitale europea della cultura a una città di un paese candidato/potenziale candidato o di un paese EFTA/SEE nel 2028 anziché nel 2027, in modo che questi paesi possano negoziare la loro partecipazione al programma dell'Unione a sostegno della cultura che succederà al programma Europa creativa per il periodo 2021-2027 prima che la Commissione pubblichi il relativo invito a presentare candidature almeno sei anni prima dell'anno del titolo. Di conseguenza la proposta modifica il calendario nell'allegato della decisione n. 445/2014/UE. Infatti, tra i considerando della proposta in esame, si rileva che "nel periodo coperto dalla presente decisione, segnatamente dal 2020 al 2033, per motivi di equità nei confronti delle città degli Stati membri, le città dei paesi EFTA/SEE dovrebbero essere autorizzate a partecipare a un solo concorso per l'ottenimento del titolo. Analogamente ogni paese

³ Per un'analisi dei risultati della consultazione, si veda il documento reperibile al seguente *link*: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc/consultation-analysis-results_en.pdf.

EFTA/SEE dovrebbe essere autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta durante tale periodo.

2) Il contenuto della proposta di decisione

L'articolo 1 della proposta di decisione modifica gli articoli 3, 10, 11 e 13 della decisione n. 445/2014/UE, inserendovi, ove necessario, il riferimento alle "città dei paesi EFTA/SEE" o agli stessi paesi EFTA/SEE; esso sostituisce inoltre il calendario allegato alla decisione n. 445/2014/UE.

All'articolo 3 (*Accesso all'azione*) vengono dunque sostituiti i paragrafi 2 e 4.

In particolare, il paragrafo 2, nella nuova formulazione, prevede che il numero delle città cui è attribuito il titolo in un determinato anno ("anno del titolo") non può essere superiore a tre. Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all'allegato ("calendario") e, negli anni pertinenti, a una città di un paese EFTA/SEE o di un paese candidato o potenziale candidato o a una città di un paese che aderisce all'Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 5.

Il paragrafo 4, come modificato dalla proposta di decisione in esame, dispone che le città dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati e potenziali candidati che, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature di cui all'articolo 10, paragrafo 2, partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, possono candidarsi al titolo per un anno nell'ambito di un concorso generale organizzato ogni tre anni conformemente al calendario. Le città dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati e potenziali candidati sono autorizzate a partecipare a un solo concorso nel periodo dal 2020 al 2033. Ciascun paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033.

L'articolo 10 (*Preselezione e selezione nei paesi candidati e potenziali candidati*) assume quindi il nuovo titolo "Preselezione e selezione nei paesi EFTA/SEE, nei paesi candidati o potenziali candidati". Il paragrafo 1 – interamente sostituito – prevede, nel nuovo testo, che la Commissione è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e potenziali candidati; al paragrafo 6, il primo comma - interamente sostituito – stabilisce che la giuria predispone una relazione di selezione sulle candidature delle città candidate preselezionate con una raccomandazione sulla designazione di non più di una città di un paese EFTA/SEE, candidato o potenziale candidato.

All'articolo 11 (*Designazione*), viene interamente sostituito il paragrafo 2, il quale prevede che nel caso di paesi EFTA/SEE, di paesi candidati e potenziali candidati, la Commissione designa una città destinata a detenere il titolo negli anni pertinenti sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione di selezione della giuria, e notifica tale designazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni almeno quattro anni prima dell'anno del titolo.

All'articolo 13 (*Monitoraggio*), al paragrafo 2 viene sostituito il secondo comma, il cui nuovo testo prevede che lo Stato membro, il paese EFTA/SEE o il paese candidato o potenziale candidato interessato può designare un osservatore per la partecipazione alle tre

riunioni di monitoraggio convocate dalla Commissione, rispettivamente, tre anni prima dell'anno del titolo, diciotto mesi prima dell'anno del titolo e due mesi prima dell'anno del titolo. Al paragrafo 3, viene sostituito il secondo comma, in base al quale, la giuria trasmette le relazioni di monitoraggio alla Commissione, alle città designate e allo Stato membro o al paese EFTA/SEE o al paese candidato o potenziale candidato interessato.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della decisione.

Di seguito si riportano, rispettivamente, l'allegato alla decisione n. 445/2014/UE nonché l'allegato alla proposta di decisione in esame con l'evidenziazione delle modifiche proposte.

DECISIONE N. 445/2014/UE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO
ALLEGATO
CALENDARIO

2020	Croazia	Irlanda	
2021	Romania	Grecia	Paese candidato o potenziale candidato
2022	Lituania	Lussemburgo	
2023	Ungheria	Regno Unito ⁴	
2024	Estonia	Austria	Paese candidato o potenziale candidato
2025	Slovenia	Germania	
2026	Slovacchia	Finlandia	
2027	Lettonia	Portogallo	Paese candidato o potenziale candidato
2028	Repubblica ceca	Francia	
2029	Polonia	Svezia	
2030	Cipro	Belgio	Paese candidato o potenziale candidato
2031	Malta	Spagna	
2032	Bulgaria	Danimarca	
2033	Paesi Bassi	Italia	Paese candidato o potenziale candidato

⁴ Sulla questione della permanenza del Regno Unito nell'Unione europea si veda la Nota n. 57 su atti dell'Unione europea del Servizio Studi, [Dopo la Brexit: L'art. 50 del Trattato di Lisbona e i negoziati per il recesso dall'Unione](#), del giugno 2016.

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RECANTE MODIFICA DELLA DECISIONE N.445/2014/UE CHE ISTITUISCE
UN'AZIONE DELL'UNIONE "CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA" PER GLI
ANNI DAL 2020 AL 2033**

ALLEGATO

CALENDARIO

2020	Croazia	Irlanda	
2021	Romania	Grecia	Paese candidato o potenziale candidato
2022	Lituania	Lussemburgo	
2023	Ungheria	Regno Unito	
2024	Estonia	Austria	Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato⁵
2025	Slovenia	Germania	
2026	Slovacchia	Finlandia	
2027	Lettonia	Portogallo	
2028	Repubblica ceca	Francia	Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato
2029	Polonia	Svezia	
2030	Cipro	Belgio	Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato
2031	Malta	Spagna	
2032	Bulgaria	Danimarca	
2033	Paesi Bassi	Italia	Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato

3) Iter presso gli altri Parlamenti nazionali dell'Unione europea

⁵ A condizione che la proposta di decisione in esame entri in vigore prima della data prevista per la pubblicazione dell'invito a presentare candidature per l'edizione 2024 del concorso, vale a dire sei anni prima dell'anno del titolo.

Al momento della redazione della presente nota, l'esame della proposta di decisione risultava avviato presso cinque Parlamenti nazionali (Parlamento greco, Parlamento slovacco, *Bundesrat* tedesco, Parlamento finlandese, Parlamento svedese), nessuno dei quali ha sinora segnalato elementi di criticità. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito [IPEX](#).

4 luglio 2016

A cura di Agostino Minichiello